

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2011

**che modifica la decisione 1999/93/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori**

[notificata con il numero C(2011) 2587]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/246/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato la decisione 1999/93/CE del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori <sup>(2)</sup>.

(2) L'articolo 13 della direttiva 89/106/CEE prevede che la conformità sia stabilita a norma dell'allegato III di tale direttiva.

(3) A seguito di un riesame degli usi previsti di porte e portoni le relative procedure di attestazione di conformità devono essere modificate in modo da includere le disposizioni relative agli accessori per finestre e porte diverse da quelle utilizzate per la compartimentazione antincendio/antifumo o per le vie d'evacuazione.

(4) La decisione 1999/93/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato III della decisione 1999/93/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2011.

*Per la Commissione*

Antonio TAJANI

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 29 del 3.2.1999, pag. 51.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO III

## GRUPPO DI PRODOTTI

**PORTE, FINESTRE, IMPOSTE, PERSIANE, PORTONI E RELATIVI ACCESSORI**

(1/1)

## 1. Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione di conformità nell'ambito delle pertinenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Porte e portoni (con o senza accessori)	per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza	—	1
	per ogni altro uso specifico dichiarato e/o per gli usi soggetti ad altri requisiti specifici, in particolare rumore, energia, tenuta e sicurezza d'uso (cioè NON per limitare la propagazione del fumo/fuoco, NON per le uscite di sicurezza)	—	3
	solo per lo spostamento all'interno degli edifici	—	4
Finestre (con o senza accessori)	per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza	—	1
	per ogni altro uso	—	3
Accessori relativi a porte, portoni e finestre	per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza	—	1
	per ogni altro uso	—	3
Imposte e persiane (con o senza accessori)	per uso esterno	—	4

Sistema 1: cfr. allegato III, sezione 2, punto i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

Sistema 4: cfr. allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

La specificazione del sistema dovrebbe poter essere applicata anche quando non sia necessario misurare il livello di prestazione per una determinata caratteristica, quando cioè la legislazione di uno Stato membro non fissa requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se applicabile, il punto 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare il livello di prestazione del prodotto in questo senso.»